



**ATTO COSTITUTIVO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**  
**"A.S.D. PEGASO"**

In data 25 maggio 2015, in Perugia (PG), Via Col di Lana n. 82, si sono riuniti i Signori:

- <sup>MARIA</sup> BONUCCI Cristina, nata a Perugia (PG) il 24/05/1962, residente in Perugia (PG), Via F. Alunni Pierucci n. 23, carta d'identità n. 4213008AA, codice fiscale BNCMCR62E64G478E;
- CESARINI Michele, nato a Umbertide (PG) il 23/05/1985, residente in Perugia (PG), Via dei Tre Galli n. 24, carta d'identità n. 3159234AA, codice fiscale CSRMHL85E23D786A;
- DIARENA Tommaso, nato a Perugia (PG) il 05/10/1987, residente in Perugia (PG), Via Col di Lana n. 82, carta d'identità n. AT8914299, codice fiscale DRNTMS87R05G478F;
- FLAMINI Riccardo, nato a Perugia (PG) il 30/05/1987, residente in Perugia (PG), Strada Pievaiola n. 285/E, carta d'identità n. 3133806AA, codice fiscale FLMRCR87E30G478F;
- LUPATELLI Anna Maria, nata a Perugia (PG) il 01/10/1961, residente in Perugia (PG), Via M. Santucci n. 124, carta d'identità n. 1186218AA, codice fiscale LPTNMR61R41G478U;
- RICCI Emanuela, nata a Perugia (PG) il 22/02/1959, residente in Perugia (PG), Largo Madonna Alta n. 40, carta d'identità n. 3368565AA, codice fiscale RCCMNL59B62G478C;
- VITALESTA Valter, nato a Perugia (PG) il 04/12/1952, residente in Perugia (PG), Largo Madonna Alta n. 40, carta d'identità n. 1166637AA, codice fiscale VTLVTR52T04G478I,

che, in qualità di soci fondatori, dichiarano di costituire, ai sensi dell'art 18 della Costituzione, degli artt. 36, 37, 38 del Codice Civile e dell'art. 90 della Legge 289/2002, come in effetti con la presente scrittura costituiscono, una Associazione Sportiva Dilettantistica denominata "A.S.D. PEGASO".

1. L'Associazione ha sede legale in Perugia (PG), Via Col di Lana n. 82.
2. L'Associazione è un ente di diritto privato apartitico, apolitico e aconfessionale e senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

- a) Promuovere, diffondere, tutelare e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'attività della ginnastica ritmica, dell'attività motoria e di mantenimento in generale;
  - b) Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  - c) Promuovere in via prevalente attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive nei confronti di giovani di età inferiore a 18 anni e di persone di età non inferiore a 60 anni;
  - d) Studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
  - e) Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  - f) Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  - g) Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  - h) Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;
  - i) Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali per una migliore realizzazione delle finalità sociali.
3. L'Associazione ha durata illimitata e intende affiliarsi ad una Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, accettando incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva cui intenderà affiliarsi. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva dovessero prendere a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva i cui statuti e regolamenti si impegna sin da ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.
4. L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto, formandone parte integrante e sostanziale.
5. In deroga alle norme statutarie, i presenti soci fondatori stabiliscono che il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione sia composto da n. 3 membri. L'assemblea costituente decide per l'immediata elezione del Presidente nella persona del signor VITALESTA Valter e del Consiglio Direttivo al quale vengono elette le signore:
- BONUCCI<sup>MARIA</sup> Cristina
  - LUPATELLI Anna Maria
- Con la firma in calce al presente atto i suddetti nominati accettano e dichiarano che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.
6. I costituenti deliberano che le cariche di Vice Presidente, Tesoriere e Segretario verranno assegnate in occasione della prima riunione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo resterà in carica fino al 31/12/2018.

7. L'importo della quota associativa a favore dell'Associazione, costituente il fondo sociale, viene determinata per il primo anno in Euro 10,00 (dieci/00) cadauno; i contributi successivi saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.
8. I soci fondatori conferiscono mandato al Presidente per la registrazione del presente atto e l'espletamento di ulteriori adempimenti necessari. Le spese di registrazione e quelle annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione.
- Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 agosto 2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

<sup>MARIA</sup>  
BONUCCI Cristina

*Bonucci H. Cristina*

CESARINI Michele

*Cesarini Michele*

DIARENA Tommaso

*Diarena Tommaso*

FLAMINI Riccardo

*Flamini Riccardo*

LUPATELLI Anna Maria

*Lupatelli Anna Maria*

RICCI Emanuela

*Ricci Emanuela*

VITALESTA Valter

*Vitalesta Valter*

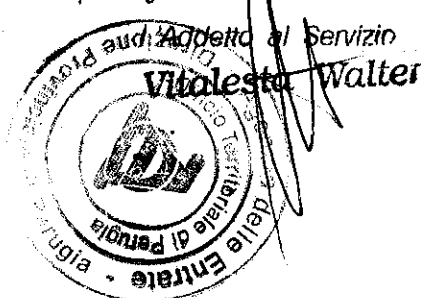
**Agenzia  
Entrate**

Direzione Provinciale di Perugia

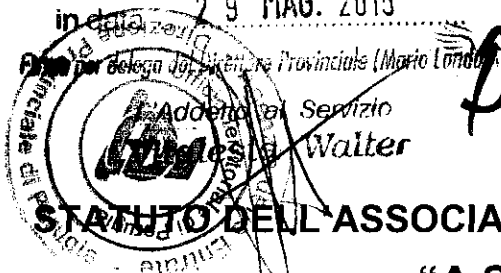
Ufficio Territoriale di Perugia

Registrato al n. **2373** Mod. 3°  
in data **29 MAG. 2015**

Firma per delega del Direttore Provinciale (Mario Landolfi)



Alegato an...  
Agenzia  
Centrale  
Direzione Provinciale di Perugia  
Ufficio Territoriale di Perugia  
Registrato al 2273 Mod. 3°  
in data 29 MAG. 2015



## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "A.S.D. PEGASO"

### DENOMINAZIONE E SEDE

**Art. 1)** Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 90 della Legge 289/2002, è costituita una associazione sportiva dilettantistica denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica PEGASO", abbreviata "A.S.D. PEGASO", di seguito l'Associazione.

I colori sociali sono il nero, il lilla e il bianco; il simbolo è una ginnasta con nastro e nome dell'Associazione con ali.

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in Perugia (PG), Via Col di Lana 82.

### FINALITÀ

**Art. 3)** L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione si uniforma, nello svolgimento della propria attività, a principi di democraticità della struttura, di uguaglianza dei diritti per tutti gli associati e di elettività delle cariche associative.

### Art. 4)

A. L'Associazione ha per finalità:

- La promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate all'attività della ginnastica ritmica, dell'attività motoria e di mantenimento in generale;
- L'organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o la collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione;
- La promozione in via prevalente di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive nei confronti di giovani di età inferiore a 18 anni e di persone di età non inferiore a 60 anni;
- Lo studio, la promozione e lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- La gestione di impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;

f) L'organizzazione di squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

g) L'organizzazione di corsi di avviamento allo sport, di attività motoria e di mantenimento, di corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;

h) L'organizzazione di attività ricreative e culturali a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci;

i) L'esecuzione di operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali per una migliore realizzazione delle finalità sociali.

B. L'Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo delle attività istituzionali, esercitando in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle norme amministrative e fiscali vigenti.

C. L'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

D. L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o dell'Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi della Federazione e/o dell'Ente di Promozione Sportiva dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità dei predetti enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

E. Le norme degli statuti e dei regolamenti federali e/o dell'Ente di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate costituiscono parte integrante del presente statuto.

F. Con l'affiliazione alla Federazione e/o a un Ente di Promozione Sportiva l'Associazione s'impegna a richiedere l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto da CONI entro i previsti termini di decadenza per il riconoscimento ai fini sportivi del CONI.

G. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

## **DURATA**

**Art. 5)** La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

## **SOCI**

**Art. 6)** Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative sia sportive svolte dall'Associazione e che ne facciano

richiesta e che siano dotati di una irreprendibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprendibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva e dei suoi organi. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- Soci Fondatori: coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo,
- Soci Sostenitori: coloro che fanno domanda di ammissione all'Associazione,
- Soci Ordinari: coloro che fanno domanda di ammissione all'Associazione per partecipare alle attività da essa promosse.

**Art. 7)** Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La qualifica di socio si assume, dopo l'accettazione del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione, con il pagamento della quota associativa, che è fissata anno per anno in sede di approvazione del rendiconto preventivo.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi e non è rivalutabile.

**Art. 8 )** Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato negli artt. 12 e 13 del presente Statuto. Tale diritto sarà automaticamente acquisito allo svolgimento della prima assemblea utile dopo il raggiungimento della maggiore età.

**Art. 9)** La qualifica di socio non è temporanea e si perde per

- a) dimissioni volontarie;
- b) morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei membri il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria; nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più riammesso. La radiazione diventa operativa con l'annotazione nel libro soci;
- d) scioglimento dell'Associazione ai sensi dell'art. 28 del presente statuto.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

**Art. 10)** La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

**Art. 11)** Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

## **ORGANI SOCIALI**

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

### **Assemblea dei soci**

**Art. 12)** L'Assemblea dei soci è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Vi possono prendere parte i soci maggiorenni che siano associati alla data della convocazione dell'assemblea, in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'assemblea e di assistervi, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.



Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo  
assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente interve  
ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nelle assemblee con  
funzione elettiva per la designazione delle cariche sociali è fatto divieto di nominare  
tra i soggetti con funzioni di scrutatori i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto  
da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle  
votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della  
stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere  
messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal  
Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

**Art. 13)** Possono ricoprire cariche sociali i soci maggiorenni regolarmente tesserati e  
in regola con il pagamento delle quote associative, che non si trovino in uno dei casi di  
incompatibilità previsti dalla legge o dalle norme del CONI e della Federazione e/o  
Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e che non siano stati assoggettati da  
parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali e/o Enti di  
Promozione Sportiva a esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi  
complessivamente intesi superiori a un anno.

**Art. 14)** L'Assemblea in *seduta ordinaria* è convocata dal Presidente almeno una  
volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione  
del rendiconto economico-finanziario consuntivo e per l'esame di quello preventivo.

L'assemblea è convocata comunque ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga  
opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei soci, con diritto di  
voto, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione avverrà almeno 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella  
sede dell'Associazione, nei luoghi in cui l'Associazione svolge le proprie attività e  
nell'home-page del sito web dell'Associazione e contestuale comunicazione agli  
associati mediante consegna a mano, posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.  
Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della  
seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza  
della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente  
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.  
Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea sarà validamente costituita  
qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali  
dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la  
nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla

vita e ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nelle competenze dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del successivo art. 15.

Pertanto i compiti dell'assemblea in seduta ordinaria sono:

- approvare il rendiconto economico-finanziario consuntivo ed esaminare quello preventivo;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.

#### **Art. 15) L'Assemblea in *seduta straordinaria***

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta:

- dalla metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo;
- al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

L'assemblea sarà convocata almeno 15 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione, nei luoghi in cui l'Associazione svolge le proprie attività e nella home-page del sito web dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati mediante consegna a mano, posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modifica dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e d'interesse generale posto all'ordine del giorno.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

**Art. 16)** Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzate ai soci con l'esposizione per 10 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione Sportiva Dilettantistica.

### **Consiglio Direttivo**

**Art. 17)** Il Consiglio Direttivo è composto di un numero variabile da 3 a 7 membri, determinato di volta in volta dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il Presidente, dall'assemblea stessa ogni 4 anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo.

All'interno del Consiglio Direttivo sarà nominato un vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti alla direzione e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e di quello preventivo;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto del quorum di cui all'art. 15;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- stabilire le quote sociali;

- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione di eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- adottare provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- l'attuazione delle finalità previste dallo statuto e delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, senza formalità, almeno due volte l'anno o ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Per la loro validità, le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantire la massima diffusione.

Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio Direttivo, i rimanenti lo integreranno con il subentro del primo candidato non eletto in ordine di votazione, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. In assenza di candidati con tali caratteristiche, il Consiglio proseguirà carente dei suoi membri fino alla prima assemblea utile, nella quale si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Il Consiglio Direttivo decade qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente. In tal caso dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e nella gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio Direttivo decaduto.

### **Presidente**

**Art. 18)** Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 4 anni.



Ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'organi sociali.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Vice Presidente fino alla nomina del nuovo Presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile.

### **Vice Presidente**

**Art. 19)** Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni nelle quali sia espressamente delegato.

### **Segretario e Tesoriere**

**Art. 20)** Il Segretario

- dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo,
- redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri,
- attende alla corrispondenza,
- provvede alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi,
- liquida le spese verificandone la regolarità, autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

**Art. 21)** Il Tesoriere

- presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili;
- provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi;
- predispone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari;
- provvede alle operazioni formali d'incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- effettua il periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

**Art. 22)** Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, oppure nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo saranno assunte, per il tempo necessario a

rimuovere le cause di impedimento, oppure a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

**Art. 23)** Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, o nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

### **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

**Art. 24)** L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° settembre e terminano il 31 agosto dell'anno successivo; il primo esercizio terminerà il 31 agosto 2016.

**Art. 25)** Il Consiglio Direttivo redige i bilanci preventivo e consuntivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese concernenti dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

### **PATRIMONIO**

**Art. 26)** I proventi dell'Associazione Sportiva Dilettantistica derivano da:

- quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- quote di iscrizione e corrispettivi versati dai soci per i servizi istituzionali;
- eventuali entrate, anche di natura commerciale, che concorrono ad incrementare i fondi sociali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- entrate derivanti dal riparto della quota del cinque per mille IRPEF;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo;

- trofei aggiudicati in gara;
- materiale, attrezzi sportivi, indumenti e tutti i beni acquistati con i proventi di cui sopra.

**Art. 27)** Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **SCIoglimento**

**Art. 28)** La richiesta dell'Assemblea generale straordinaria dei soci avente a oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno tre quarti dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

## **CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**Art. 29)** I soci si impegnano a rispettare lo statuto e i regolamenti societari e i regolamenti della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, le deliberazioni e le decisioni degli organi federali, nonché le norme del CONI.

Le controversie che potessero insorgere tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale costituito secondo le regole della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

E' tuttavia obbligo delle parti cercare di comporre bonariamente le controversie nell'ambito dell'Associazione attraverso la costituzione di un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove hanno sede l'Associazione.

La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia oppure dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando il nominativo del proprio arbitro.

L'arbitrato avrà sede opportuna e il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare a ogni effetto come irrituale.

Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

#### **NORMA DI RINVIO**

**Art. 30)** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti del CONI, della Federazione e/o Ente di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto, approvato dall'Associazione, come da normativa vigente, è sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente territorialmente.

